

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLIII

BARI, 24 APRILE 2012

N. 60



Sede Presidenza Giunta Regionale

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 185,93 comprensivo di IVA, per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 13,63 comprensivo di IVA, per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia;

Libreria Casa del Libro - Mandese R. - Viale Liguria, 80 - Taranto.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 491

Cont. n. 114/11/BU. Pagano Massimo +1 / Regione Puglia e Comuni di Lizzano, Pulsano, Maruggio. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Pag. 13048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 492

Cont. n. 111/12/BU. M.D.B./ Regione Puglia e Comune di Lecce. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Pag. 13048

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 498

Cont. 1832/11/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 1553/11 Rg.n.r. 11945/11 R.G. G.I.P. - Tribunale di Bari - a carico di VALENTINI FRANCESCO +altri 9. Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 13049

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 499

Cont. 41/11/TO - Consiglio di Stato - Sig. F. L. c/ Regione Puglia - Ratifica conferimento incarico difensivo al Prof. Avv. Luigi Volpe - Legale esterno.

Pag. 13051

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 500

Cont. n. 1827/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Comune di Ostuni / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 13052

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 501

Cont. n. 170/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. L.G.P./ Comune di Ischitella, Sovrintendenza BBAAPP Bari-BAT-Foggia, e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 13053

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 502

Cont. n. 1416/11/BU. Consiglio di Stato -Roma-. Appello avverso la sentenza n.118/2012 emessa dal TAR Puglia - Sede di Bari -. REGIONE PUGLIA/ Comune di Foggia- Commissario ad acta - Soc. Imm. L.P. srl. Proposizione impugnazione. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 13054

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 503

Cont. n. 122/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Q.G./ Comune di Diso e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 13056

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 516

Cont. 1415/10/LO - Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Bari “TOURIST SERVICE altri.”. Ricorso. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 13057

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 517

Cont. 975/11/LO - Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Lecce “ROSSONI ROSSANA”. Ricorso. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 13058

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 518

Cont. 2884/07/TR/LO. Tribunale di Bari CERVINI ABROSIA e CERVINI ANGELO c/ REGIONE PUGLIA. Nomina nuovo procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 13059

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 marzo 2012, n. 519

Cont. 2885/07/TR/LO. Tribunale di Bari CERVINI ABROSIA e CERVINI ANGELO c/ REGIONE PUGLIA. Nomina nuovo procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 13060

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 520

Cont. 2886/07/TR/LO. Tribunale di Bari CERVINI ABROSIA e CERVINI ANGELO c/ REGIONE PUGLIA. Nomina nuovo procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 13062

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 521

Cont. 1037/10/LO - Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Lecce "ALBIONE COTRINO altri.". Ricorso. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Pag. 13063

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 532

Cont. n. 1111/10/BU. Consiglio di Stato - Roma -. NCD D.E. S.r.l. /Regione Puglia. Appello avverso la sentenza n. 1846/2011 emessa dal TAR Puglia - Sede di Bari - I Sezione. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Pag. 13064

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 533

Cont. n. 1429/09/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. T.M. e T.A.R./ Regione Puglia e Comune di San Marco in Lamis. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Pag. 13065

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 547

Crediti vantati per competenze professionali da alcuni studi legali officiati dalla Regione Puglia - riconoscimento del debito con variazione di bilancio - autorizzazione alla transazione ed approvazione del relativo schema.

Pag. 13067

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 548

Cont. 199/12/DL - Avv. Alfredo Cacciapaglia c/ R.P. (colleg. Cont. 965/97/DL.: TAR Lecce - Coop. COSIS c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Alfredo CACCIAPAGLIA, difensore Regione, seguito D.I. n° 18/2012 Trib. Lecce Sez. distaccata di Gallipoli - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Pag. 13072

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 569

Cont. 1561/012/CA. Tar Lecce. Bardoscia Antonietta c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Pag. 13073

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 570

Cont.306/12/TG Corte Costituzionale "Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri." c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità dell'art. 21 comma 7 della L.r. 3872011. Nomina difensore.

Pag. 13074

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 571

Cont. n. 200/12/DL - Cosentino Lea c/Regione Puglia. Tribunale di Bari sezione Lavoro. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Alberto Coccioli.

Pag. 13075

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 572

Cont. 861/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Lozupone Vincenzo c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Pag. 13076

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 603

Cont. 413.08.SI - D.G.R. n. 182 del 31.01.2012. Rettifica.

Pag. 13078

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 605

Cont. 1400/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Augurio Antonio c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 13078

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 606

Cont. 1401/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Sivo Giovanni c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 13079

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 607

Cont. 1402/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro ROMANO Michelangelo c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 13080

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 608

Cont. 3427/07/B/GA. Consiglio di Stato. Revocazione PRENCE Fabio 7 c/Regione Puglia. Ratifica mandato difensivo Prof. Avv. Luigi Volpe legale Regione.

Pag. 13081

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 609

Cont. 2883/03/GA. Suprema Corte di Cassazione. Cavallo Mario c/Regione Puglia Ratifica mandato difensivo avv. Carmelo Sandro Rollo, legale Regione.
Pag. 13083

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 610

Cont. 925/08/CA. C.d.S. Regione Puglia avverso sentenza Tar Bari n. 1239/011 c/ Società C.D. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Angelo Lanno.

Pag. 13084

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 611

Cont. 784/08/CA. C.d.S.. Regione Puglia avverso sentenza Tar Bari n. 1240/011 c/ Società V.O. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Angelo Lanno.

Pag. 13085

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 612

Cont. 157/012/CA. Tar Bari. XXX c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Rosalba Acquaviva.

Pag. 13086

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 613

Cont. 241/012/CA. Corte di Cassazione. N.P. avverso sentenza Corte D'Appello Bari n. 1205/2010. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luigi Marino.

Pag. 13088

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 614

Cont. 1560/11/SH - Tribunale di Taranto - Atto di citazione per chiamata in causa Comune di Faggiano c/ Regione Puglia e Consorzio di Stornara e Tara - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Natalizia Airò.

Pag. 13089

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 615

Cont. 1778/07/SH - Consiglio di Stato. Ricorso in appello Dyrecta Lab s.r.l. c/ Regione Puglia e ASL BA - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Fulvio Mastroviti.

Pag. 13090

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 616

Cont. n. 643/11/GR - CNS Consorzio Nazionale servizi altri c/Regione Puglia. TAR Puglia sezione di Lecce. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 13091

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 617

Cont. n. 930/10/GR - Soc. TEAM SERVICE SOC. CONS. a r.l. c/Regione Puglia. TAR Puglia sede di Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 13093

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 618

Cont. n. 958/11/GR - Città di Lecce Hospital srl c/Regione Puglia. TAR Puglia sezione di Lecce. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Pag. 13094

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 619

Cont. 1187/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c / Colapietro Giuseppe Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 13095

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 620

Cont. 1188/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c / Colapietro Giuseppe. Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 13096

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 621

Cont. 1191/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c / Colapietro Giuseppe Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Pag. 13097

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 491

Cont. n. 114/11/BU. Pagano Massimo +1 / Regione Puglia e Comuni di Lizzano, Pulsano, Maruggio. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 10/1/2011, Pagano Massimo e Pagano Gianpiero hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento la deliberazione di C.C. di Lizzano n.48/2010 -reiterazione vincolo preordinato all'esproprio ed adozione variante urbanistica mediante approvazione di progetto definitivo per la realizzazione di un parcheggio inserito nel programma stralcio dell'Area Vasta di Taranto di cui alla DGR n.2690 del 28/12/2009.
- Con nota del 3/2/2011 prot. n.442 il Dirigente del Servizio Programmazione e politiche dei fondi strutturali, sig. Luca Limongelli, ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio trattandosi sostanzialmente di impugnativa afferente provvedimenti di natura e competenza non regionale.
- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 492

Cont. n. 111/12/BU. M.D.B./ Regione Puglia e Comune di Lecce. Avvocato incaricato, Anna Bucci. Non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso del 12/1/2012, M.D.B. ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento la deliberazione di C.C. di Lecce n.86/2011 - "interventi infrastrutturali area ex cave di Marco Vito. Approvazione progetto definitivo ai soli fini dell'adozione della variante urbanistica", nonché gli atti presupposti, fra cui il programma stralcio dell'Area Vasta di Lecce di cui alla DGR n.2685 del 28/12/2009.
- Con nota del 21/2/2012 prot. n.730 il Dirigente del Servizio Programmazione e politiche dei fondi strutturali, dr. Pasquale Orlando, ha comunicato che non si ritiene opportuna per la Regione Puglia la costituzione in giudizio in quanto i suoli de quibus sono sostanzialmente estranei alle aree di intervento di cui ai provvedimenti di interesse regionale.
- Vista la relazione resa dall'avvocato Anna Bucci, incaricato del procedimento, e confermata dall'Avvocato Coordinatore, ravvisata la carenza di interesse per l'Amministrazione a resistere alla lite, si propone che la Giunta Regionale deliberi la non costituzione in giudizio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di non costituirsi nel giudizio di cui al ricorso in oggetto;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 498

Cont. 1832/11/LO Costituzione Di Parte Civile nel Procedimento Penale n. 1553/11 Rg.n.r. 11945/11 R.G. G.I.P. - Tribunale di Bari - a carico di VALENTINI FRANCESCO +altri 9. Nomina procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta egli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

In data 2 dicembre 2011 è stato notificato alla Regione Puglia quale parte lesa, per l'eventuale esercizio della facoltà di costituzione di parte civile, l'avviso della fissazione dell'udienza per il giorno 24/01/2012, relativo al procedimento penale n. 1553/11 Rg.n.r. 11945/11 R.G. G.I.P. (P.M. dott Bre-tone), pendente dinnanzi al Giudice delle Indagini preliminari presso il Tribunale di Bari (dott. M. Guida) nei confronti di:

- 1) VALENTINI FRANCESCO nato a Monfalcone (GO) il 22.06.1966 e residente a Funchal Madeira (Portogallo),
- 2) DELL'AQUILA GIUSEPPE nato a Bari il 30.12.1968 e residente in Corato alla via Carafa, n. 5;

- 3) COSMO ROBERTO nato in Acquaviva il 04.04.1975 e ivi residente alla via G. Tateo, scala B
- 4) FALCO ANTONELLA nata a Bari il 19.03.1972 ed domiciliato in Adelfia alla via Fratelli Bandiera n. 11/B;
- 5) QUATTROMINI CARMELO DAMIANO nato in Altamura il 24:01.1973 ed ivi residente alla via Madonna della Croce, n. 14,
- 6) FIORE FRANCESCO nato in Altamura il 03710/1977 e ivi residente alla via Monte Calvario, n. 41/C;
- 7) D'AGOSTINO BRUNA, nata in Altamura il 03/07/1965 e ivi residente alla via San Pasquale, 33;
- 8) BELLOMO ROSA, nata a Matera l'08/08/1972 e residente in Altamura alla via Polignano a Mare n. 24;
- 9) PELLEGRINO ANTONIO, nato in Altamura il 19/07/1965 e ivi residente alla via San Pasquale, 33
- 10) MASTRANGELO PIETRO GIUSEPPE, nato a Putignano il 19.03.1957 e ivi residente al viale Europa, 11

La richiesta di rinvio a giudizio del P.M., - che si allega per farne parte integrante e sostanziale del presente atto (n. 9 facciate) e a cui si rinvia per il dettagliato esame dei capi d'imputazione nei confronti di ciascun imputato - riguarda in particolare reati di truffa nel conseguimento di erogazioni pubbliche e truffa aggravata, perpetrata ai danni dell'Ente Regione per percepire illecitamente contributi regionali previsti dalle Leggi n. 83/1998 e n. 317/1991, deviando le finalità pubbliche (sottese alle predette erogazioni) e arrecando danni per l'amministrazione sia patrimoniali che non patrimoniali.

Quanto sopra riferito, ricorrendo motivi di opportunità, si propone, in conformità al parere ex art. 4 comma 3 lett. c L.R. 18/2006 espresso dal Coordinatore dell'Avvocatura regionale con la sottoscrizione del presente atto, di costituire la Regione Puglia, per quanto legittimata, parte civile nel procedimento penale n. 1553/11 Rg.n.r. 11945/11 R.G. G.I.P. (dott. Bretone), pendente dinanzi al Giudice delle Indagini preliminari, presso il Tribunale di Bari nei confronti di VALENTINI FRANCESCO (nato a Monfalcone (GO) il

22.06.1966) - DELL'AQUILA GIUSEPPE (nato a Bari il 30.12.1968) - COSMO ROBERTO (nato in Acquaviva il 04.04.1975) ✓FALCO ANTONELLA (nata a Bari il 19.03.1972) - QUATTROMINI CARMELO DAMIANO (nato in Altamura il 24:01.1973) - FIORE FRANCESCO (nato in Altamura il 03710/1977) ✓D'AGOSTINO BRUNA (nata in Altamura il 03/07/1965) - BELLOMO ROSA, (nata a Matera l'08/08/1972) - PELLEGRINO ANTONIO (nato in Altamura il 19/07/1965) - MASTRANGELO PIETRO GIUSEPPE (nato a Putignano il 19.03.1957), al fine di chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, e di conferire, all'uopo, la procura speciale e la difesa tecnica all'avvocato dell'Avvocatura regionale, Antonella Loffredo

Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia"

(Valore delle controversie: indeterminato alto - Servizio di Spesa: Servizio Competività)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di autorizzare nel procedimento penale 1553/11 Rg.n.r. 11945/11 R.G. G.I.P. (dott. Bretone), pendente dinanzi al Giudice del dibattimento, presso il Tribunale di Bari -, nei confronti di VALENTINI FRANCESCO (nato a Monfalcone (GO) il 22.06.1966) - DELL'AQUILA GIUSEPPE (nato a Bari il 30.12.1968) - COSMO ROBERTO (nato in Acquaviva il 04.04.1975) - FALCO ANTONELLA (nata a Bari il 19.03.1972) - QUATTROMINI CARMELO DAMIANO (nato in Altamura il 24.01.1973) - FIORE FRANCESCO (nato in Altamura il 03.10.1977) - D'AGOSTINO BRUNA (nata in Altamura il 03/07/1965) - BELLOMO ROSA, (nata a Matera l'08/08/1972) - PELLEGRINO ANTONIO (nato in Altamura il 19/07/1965) - MASTRANGELO PIETRO GIUSEPPE (nato a Putignano il 19.03.1957), la costituzione di parte civile della Regione Puglia, per quanto legittimata, al fine di chiedere il risarcimento del danno nei confronti degli imputati, e di conferire la procura speciale e la difesa tecnica all'avv. Antonella Loffredo;
- L'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.
- L'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente".
- Disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 499

Cont. 41/11/TO - Consiglio di Stato - Sig. F. L. c/ Regione Puglia - Ratifica conferimento incarico difensivo al Prof. Avv. Luigi Volpe - Legale esterno.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- Il Dott. Luigi Farace, con ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, ha chiesto l'annullamento e/o la riforma della sentenza del TAR Puglia - Sede di Bari - sezione I, n. 1560/2011, che ha rigettato il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado R.G. n. 29/2011 ed il ricorso per motivi aggiunti proposti dal Dott. Luigi Farace per l'annullamento del decreto del Presidente della Giunta Regionale 8 gennaio 2011, n. 1, recante la nomina del Consiglio della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Bari, nella parte in cui ha escluso l'odierno appellante.
- Il Presidente della G.R. ritenuto necessario costituirsi, salvo ratifica della Giunta Regionale, ha conferito in data 2.02.2012 mandato di difendere la Regione Puglia al Prof. Avv. Luigi Volpe, legale esterno,

(Valore della controversia: Indeterminabile di particolare importanza. Settore di Spesa: Servizio Tutela Consumatori)

- Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001
- La spesa di euro 10.000,00, a titolo di competenze professionali, comprese le spese sostenute e da rimborsare, così come convenuto giusta convenzione sottoscritta in data 3.02.2012 dall'avvocato officiato e l'avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di euro 5.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal legale interno responsabile del provvedimento e dell'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura.

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di costituirsi innanzi al Consiglio di Stato, ratificando l'operato del Presidente che ha conferito mandato difensivo al Prof. Avv. Luigi Volpe legale esterno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 500

Cont. n. 1827/11/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Comune di Ostuni / Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 23/11/2011, il Comune di Ostuni ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, iscritto al n.1860/2011, chiedendone l'annullamento, previa sospensione, la DD n.544/2011 con cui il Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia aveva approvato l'elenco delle candidature ammesse alla successiva fase negoziale, in relazione all'attuazione dell' Azione 7.1.1 "Piani integrati di sviluppo urbano di città medio/grandi- P.O. FESR 2007-2013".
- Con comunicazioni anche telematiche, data anche l'importanza della questione, il Servizio Regionale Assetto del Territorio ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 20/2/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: € .2.250.000,00; Settore di spesa: Servizio Regionale- le Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone

l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 501

Cont. n. 170/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari - L.G.P./ Comune di Ischitella, Sovrintendenza BBAAPP Bari-BAT-Foggia, e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 30/1/2012, iscritto al n.183/2012, il sig. L.G.P. ha impugnato in parte qua dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari- per l'annullamento, previa sospensione, della Determinazione n.711 dell'11/11/2011 del Dirigente del Servizio Assetto del Territorio -Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica- della Regione Puglia, con la quale è stato denegato il rilascio di autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di un fabbricato rurale in agro di Ischitella; del presupposto parere negativo espresso dalla Sovrintendenza BBAAPP di Bari e Foggia reso con la nota prot. n.13767 del 24/10/2011, della nota regionale ex art.10 bis prot. n.6087 del 21/7/2011; della nota della Sovrintendenza BBAAPP di Bari e Foggia prot. n.7419 del 10/6/2011.
- Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Regionale Assetto del Territorio, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 20/2/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 502

Cont. n. 1416/11/BU. Consiglio di Stato -Roma-. Appello avverso la sentenza n.118/2012 emessa dal TAR Puglia - Sede di Bari -. REGIONE PUGLIA/ Comune di Foggia- Commissario ad acta - Soc. Imm. L.P. srl. Proposizione impugnazione. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- In accoglimento del ricorso giurisdizionale proposto dalla Soc. Imm. L.P. srl, ai sensi dell'art.21-bis L. 1034/1971, iscritto al n.665/2009, per la declaratoria di illegittimità del silenzio-rifiuto serbato dall'Amministrazione comunale di Foggia sull'istanza di ritipizzazione di aree divenute zone bianche, per decadenza del vincolo espropriativo, il TAR Bari -II Sezione- con sentenza n.1815/2009 ha dichiarato l'inadempimento del Comune di Foggia ed ha nominato all'uopo il Commissario ad acta.
- Il Commissario ad acta ha adottato la deliberazione datata 12/3/2010, con cui ha ritipizzato le aree oggetto di causa, e l'ha rimessa al Servizio Urbanistica Regionale, per gli adempimenti propedeutici alla definitiva approvazione da parte

della Giunta Regionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art.16 L.R. n.56/1980.

- Nelle more della fase istruttoria regionale, prope-
deutica al parere del Comitato Urbanistico
Regionale ed alle determinazioni di competenza
della Giunta Regionale, il Commissario ad acta,
previo chiarimento richiesto ed ottenuto dal TAR
Bari con ordinanza collegiale n.979/2011, ha
emesso la deliberazione datata 9/8/2011, con cui
ha approvato definitivamente la propria prece-
dente deliberazione sul presupposto che fosse
maturato il silenzio-assenso di cui all'art.11 co.8
L.R. n.20/2001.
- Con nota prot. n.11254 del 27/9/2011, il SUR ha
rappresentato motivi di illegittimità della citata
delibera commissariale in relazione al procedi-
mento esperito, oltre che dell'ordinanza colle-
giale, nonché motivi di illegittimità nel merito
delle scelte operate dal Commissario, sicchè ha
fatto presente l'opportunità di proporre impug-
nazione.
- In conseguenza, data l'importanza della questione
e degli interessi pubblici coinvolti, si è ravvisata
l'opportunità di proporre dinanzi al TAR Bari
incidente di esecuzione, atto di intervento e costi-
tuzione nel giudizio per silentium n.665/2009.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza
di quanto sopra, con proprio provvedimento
urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in
data 10/10/2011 mandato di rappresentanza e
difesa all'avv. Anna Bucci, ratificato con delibera
di Giunta Regionale n.2335 del 24/10/2011.
- Con sentenza n.118/2012, il TAR Puglia -Sede di
Bari- ha in parte respinto ed in parte dichiarato
inammissibile il proposto incidente di esecuzione.
- Data l'importanza della questione, confermata
con nota del 15/2/2012 prot. n.11502, del Servizio
Urbanistica Regionale firmata dal Dirigente, ing.
Nicola Giordano, si è ravvisata l'opportunità di
proporre appello avverso la citata sentenza
innanzi al Consiglio di Stato.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza
di quanto sopra, con proprio provvedimento

urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in
data 20/2/2012 mandato di rappresentanza e
difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla
legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva
dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta
Regionale provveda a ratificare la decisione già
assunta di proporre le liti di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di par-
ticolare interesse; Settore di spesa: Servizio Urban-
istica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvo-
cato regionale secondo la disciplina del regola-
mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno
contabile di spesa sarà assunto a seguito del
provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze
istruttorie come innanzi illustrate, propone
l'adozione del conseguente atto finale, rientrante
nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n.
7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art.
89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del
28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del
Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente
provvedimento dall'Avvocato incaricato e dal-
l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura
Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e,
pertanto, di proporre appello dinanzi al Consiglio

di Stato avverso la sentenza n.118 depositata l'11/1/2012 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, di cui in epigrafe, a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 503

Cont. n. 122/12/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Lecce -. Q.G./ Comune di Diso e Regione Puglia. Resistenza in Giudizio. Ratifica conferimento incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 18/1/2012, iscritto al n.167/2012, il sig. Q.G. ha impugnato in parte qua dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Lecce-, per l'annullamento, fra l'altro, il PRG di Diso approvato definitivamente con DGR n.2988 del 28/2/2010.

- Data l'importanza della questione, confermata anche dal Servizio Urbanistica Regionale, si ravvisa l'opportunità di costituirsi in giudizio e resistere al ricorso de quo.

- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 20/2/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile di particolare interesse; Settore di spesa: Servizio Urbanistica Regionale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere al giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 516

Cont. 1415/10/LO - Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Bari "TOURIST SERVICE altri.". Ricorso. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- con ricorso notificato il 30.09.10, le ditte: TOURIST SERVICE corrente in Coriglianod'Otranto, MASSIMO ROTA & S.n.c, corrente in

Specchia, M.A.K.I. S.r.l., corrente in Maglie, BRINDISI CENTRO ASSOCIAZIONE COMMERCianti - CONFERSERCENTI, corrente in Brindisi, VACANZA & TURISMO, corrente in Brindisi, ALBERGO RISTORANTE L'ORECCHIETTA di Santarella Antonio Ercole, corrente in Candela, CONFERSERCENTI PMI FOGGIA - ASSOCIAZIONE PROVINCIALE, corrente in Manfredonia, RIVIERA DEGLI HAETHEI S.r.l., corrente in Otranto, NICCOLO COPPOLA S.r.l., corrente in Gallipoli, CONFESERCENTI LECCE, corrente in Lecce, BAIA DEL GUSMAY, corrente in Peschici, HOTEL THALAS, corrente in Lecce, CONFERSECENTI PUGLIA, corrente in Bari, MONTUORI GIUSEPPINA, corrente in Gallipoli, in persona dei rispettivi rappresentanti legali, impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Bari, chiedendone l'annullamento, la Determinazione del Dirigente del Servizio e Competitività n. 615 del 10.06.2010, avente ad oggetto. "PO 2007- 2013 -Asse VI. Linea di intervento 6.1 Azione 6.1.9 - Reg. reg. n. 36/2009 - Titolo III Impegno di spesa e pubblicazione Avviso per l'erogazione di "Aiuti alle Medie imprese ed ai Consorzi di PMI per i programmi Integrati di Investimento - PIA Turismo", nonché ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

- Dalla relazione redatta dal Servizio interessato, emergeva l'esigenza di resistere in giudizio stante la legittimità dell'operato del medesimo Servizio
- Pertanto, il VicePresidente della G.R., delegato all'uopo dal Presidente in sua assenza con delega prot.AOO_21 25/10/2010 - 0013085, ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 25.10.2010, conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Antonella Loffredo;
- "Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia"

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la

decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi;

(Valore delle controversie: € particolare interesse, - Settore Spesa: Servizio Competitività”)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del VicePresidente della G.R., ora per allora, nella resistenza del giudizio di cui in premessa a mezzo dell'avv. Antonella Loffredo;
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;

- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente”;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 517

Cont. 975/11/LO - Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Lecce “ROSSONI ROSSANA”. Ricorso. Resistenza in Giudizio. Rattifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- con ricorso notificato 22.06.11, la sig.ra ROSSONI ROSSANA, chiedendone l'annullamento, impugnava innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Lecce, le Deliberazioni di Giunta regionale n. 2319 dell'01.12.2009, e n. 445 dell'11.03.2011, nonché la Determinazione del Dirigente regionale dell'Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione n. 204 del 11.12.2009, di approvazione del Disciplinary regolante i rapporti tra Regione Puglia e A.N.A.S. S.p.A., e il Verbale incontro del 03.03.2011 tra il Presidente A.N.A.S. e il Presidente della Regione Puglia e della Provincia di Lecce.

- Pertanto, il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 12.09.2011, conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Antonella Loffredo;

- *“Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18”, istituita dell’Avvocatura della Regione Puglia”*

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi;

(Valore delle controversie: € straordinaria importanza, - Settore Spesa: **“Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità”**)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all’avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l’impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l’Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l’adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall’Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l’operato del Presidente della G.R., ora per allora, nella resistenza del giudizio di cui in premessa a mezzo dell’ avv. Antonella Loffredo;
- Di conferire l’incarico difensivo all’avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente

regolamento per la disciplina del compensi professionali agli avvocati dell’Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010.

- L’incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all’avvocato regionale officiato a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente”.
- Di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 518

Cont. 2884/07/TR/LO. Tribunale di Bari CERVINI ABROSIA e CERVINI ANGELO c/ REGIONE PUGLIA. Nomina nuovo procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell’istruttoria espletata sulla scorta agli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall’Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell’Avvocatura, riferisce quanto segue:

- I Sigg. Cervini Ambrosia e Angelo, proprietari degli appartamenti al 4° - 5° - 6° 7° e piano e piano cantina dell’immobile sito in Bari alla via Devitofrancesco, 61/63, concessi in locazione con contratto del 02.12.1996 registrato a Bari il 24.01.1997 al n. 1168 atti privati (n. 4149 Rep. Regione), con ricorso ex art. 447 bis cp.c., notificato in data 4 ottobre 2007, convenivano in giudizio l’Amministrazione Regionale per ottenere il risarcimento dei danni e per il mancato ripristino dell’immobile
- Dalla relazione redatta dal Servizio interessato, emergeva l’opportunità di resistere in giudizio

stante la infondatezza della pretesa di parte attrice;

- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., conferiva in data 30.07.2007, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. regionale Pasquale Troiano.
- Il prefato avvocato, avendo optando per il trasferimento presso un'altra struttura regionale, ha provveduto alla debita cancellazione dell'albo speciale con la consequenziale perdita dello *ius postulandi*, si è reso necessario conferire un nuova procura *ad litem* ad altro avvocato interno dell'Avvocatura al fine di difendere e tutelare la posizione processuale dell'Ente Regione.
- Pertanto il Presidente, con proprio provvedimento in data 23.11.2011 sostituiva l'avv. Pasquale Troiano con l'avv. Antonella Loffredo, con una nuova procura *ad litem*, salvo ratifica della Giunta.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi;

“Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18”, istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia”

(Valore delle controversie: indeterminato alto - Servizio di Spesa: Affari Generali)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella compe-

tenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di conferire, in sostituzione dell'avv. Pasquale Troiano, l'incarico difensivo all'avvocato regionale Antonella Loffredo, alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente”;
- disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 519

Cont. 2885/07/TR/LO. Tribunale di Bari CERVINI ABROSIA e CERVINI ANGELO c/ REGIONE PUGLIA. Nomina nuovo procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo

regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- I Sigg. Cervini Ambrosia e Angelo, proprietari dell'appartamento al 6° piano dell'immobile sito in Bari alla via Devitofrancesco, 63, concesso in locazione con contratto del 01.10.1998 registrato a Bari il 15.10.1998 al n. 46231 atti privati (n. 4526 Rep. Regione), con ricorso ex art. 447 bis cp.c., notificato in data 4 ottobre 2007, convenivano in giudizio l'Amministrazione Regionale per ottenere il risarcimento dei danni e per il mancato ripristino dell'immobile
- Dalla relazione redatta dal Servizio interessato, emergeva l'opportunità di resistere in giudizio stante la infondatezza di parte attrice
- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., conferiva in data 30.07.2007, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. regionale Pasquale Troiano.
- Il prefato avvocato, avendo optando per il trasferimento presso un'altra struttura regionale, ha provveduto alla debita cancellazione dell'albo speciale con la consequenziale perdita dello *ius postulandi*, si è reso necessario conferire un nuova procura *ad litem* ad altro avvocato interno dell'Avvocatura al fine di difendere e tutelare la posizione processuale dell'Ente Regione.
- Pertanto il Presidente, con proprio provvedimento in data 23.11.2011 sostituiva l'avv. Pasquale Troiano con l'avv. Antonella Loffredo, con una nuova procura *ad litem*, salvo ratifica della Giunta.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi;

“Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18”, istituita dall'Avvocatura della Regione Puglia”

(Valore delle controversie: indeterminato alto - Servizio di Spesa: Affari Generali)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di conferire, in sostituzione dell'avv. Pasquale Troiano, l'incarico difensivo all'avvocato regionale Antonella Loffredo, alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente”;

- disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 520

Cont. 2886/07/TR/LO. Tribunale di Bari CERVINI ABROSIA e CERVINI ANGELO c/ REGIONE PUGLIA. Nomina nuovo procuratore e difensore interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo regionale, dall'Avv. regionale titolare della P.O. e Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- I Sigg. Cervini Ambrosia e Angelo, proprietari dell'appartamento al 6° piano dell'immobile sito in Bari alla via Devitofrancesco, 63, concesso in locazione con contratto del 01.10.1998 registrato a Bari il 15.10.1998 al n. 46231 atti privati (n. 4526 Rep. Regione), con ricorso ex art. 447 bis cp.c., notificato in data 4 ottobre 2007, convenivano in giudizio l'Amministrazione Regionale per ottenere il risarcimento dei danni e per il mancato ripristino dell'immobile;
- Dalla relazione redatta dal Servizio interessato, emergeva l'opportunità di resistere in giudizio stante la infondatezza di parte attrice;
- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., conferiva in data 30.07.2007, mandato di rappresentanza e difesa all'avv. regionale Pasquale Troiano.
- Il prefato avvocato, avendo optando per il trasferimento presso un'altra struttura regionale, ha provveduto alla debita cancellazione dell'albo

speciale con la conseguenziale perdita dello *ius postulandi*, si è reso necessario conferire un nuova procura *ad litem* ad altro avvocato interno dell'Avvocatura al fine di difendere e tutelare la posizione processuale dell'Ente Regione.

- Pertanto il Presidente, con proprio provvedimento in data 23.11.2011 sostituiva l'avv. Pasquale Troiano con l'avv. Antonella Loffredo, con una nuova procura *ad litem*, salvo ratifica della Giunta.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi;

“Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18”, istituitiva dell'Avvocatura della Regione Puglia”

(Valore delle controversie: indeterminato alto - Servizio di Spesa: Affari Generali)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/01 e s.m. e i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di conferire, in sostituzione dell'avv. Pasquale Troiano, l'incarico difensivo all'avvocato regionale Antonella Loffredo, alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente";
- disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 521

Cont. 1037/10/LO - Tribunale Amministrativo Regionale - sede di Lecce "ALBIONE COTRINO altri.". Ricorso. Resistenza in Giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno avv. Antonella Loffredo.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- con ricorso notificato l'08.07.11, i sigg.: ALBIONE COTRINO, ALFARANO ANTONIO, BIASCO AMALIA, BISANTI BIAGIO, BISANTI LUIGI, BLEVE MARIA, BRAMATO GIUSEPPE, BRAMATO MARIA ANGELA, CARBONE COSIMO, CHIURI ADDOIORATA VITA, CHIURI ALFREDO, CHIURI TOMMASA, CORTESE TOMMASO, COSI GIUSEPPE, DE MARCO DONATA, DE VITO LUIGI, ERICO CHIURI EUFEMIA,

GRIMALDI LINA, LONGO IPPAZIO DONATE, MERAGLIA SERGIO, PANICO PIETRO, RUSSO BIAGIO (nella sua qualità di legale rappresentante p.t. Società Cooperativa Agricola "La Natura" (con sede in Corsano), SPARASCI PAOLO ANTONIO DANTE, BAGLIVO ANTONIO, CAZZATO LUIGI CARMINE, impugnavano dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale sede di Lecce, chiedendone l'annullamento, la Determinazione del Dirigente regionale dell'Assessorato ai Trasporti e Vie di Comunicazione n. 204 del 11.12.2009, di approvazione del Disciplinare regolante i rapporti tra Regione Puglia e A.N.A.S. S.p.A., e il Verbale incontro del 03.03.2011 tra il Presidente A.N.A.S. e il Presidente della Regione Puglia e della Provincia di Lecce.

- Pertanto, il Presidente della G.R., ravvisata la necessità di tutelare la posizione processuale dell'Amministrazione Regionale, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 12.09.2011, conferiva mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Antonella Loffredo;

- *"Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituita dell'Avvocatura della Regione Puglia"*

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare ora per allora, la decisione già assunta di resistere nel giudizio che trattasi;

(Valore delle controversie: € straordinaria importanza, -Settore Spesa: **"Servizio Reti ed infrastrutture per la mobilità"**)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i..

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate,

vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione

del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare, l'operato del Presidente della G.R., ora per allora, nella resistenza del giudizio di cui in premessa a mezzo dell' avv. Antonella Lofredo;
- di conferire l'incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabiliti nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa 2/2010;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma regolamento, sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 532

Cont. n. 1111/10/BU. Consiglio di Stato - Roma -. NCD D.E. S.r.l./Regione Puglia. Appello avverso la sentenza n. 1846/2011 emessa dal TAR Puglia - Sede di Bari - I Sezione. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna Bucci.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, confermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 23/10/2010, la NCD D. E. s.r.l. corrente in Castelnuovo della Daunia (Fg) ha impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia -Sede di Bari-, chiedendone l'annullamento, la nota del Servizio Regionale Assetto del Territorio prot.159 del 3/11/2010 e la nota prot.n.159 del 24/6/2010, con cui è stata denegata l'autorizzazione paesaggistica in relazione ad un progetto di ampliamento dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica sito nel Comune di Castelnuovo della Daunia -località Apicella.
- Nel relativo giudizio iscritto al n.1092/2010, nel quale la Regione si è ritualmente costituita, il Tar di Bari -I Sezione- ha emesso la sentenza n.1846/2011 con cui ha accolto il ricorso.
- Con ricorso notificato il 5/1/2012, la ricorrente, pur essendo sostanzialmente vittoriosa, ha proposto appello avverso la citata sentenza, nel punto in cui il TAR Bari ha rigettato la tesi difensiva, secondo cui la fattispecie de qua rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art.5.02.1.07 Nta Putt/P.
- Nel relativo giudizio iscritto al n.10554/2011 dinanzi al Consiglio di Stato, essendo stata fissata udienza di sospensiva, data l'importanza della questione confermata anche dal Dirigente del Servizio Assetto del Territorio, si è già costituita la Regione Puglia, in forza di mandato conferito il 19/1/2012 dal Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente salva ratifica.

- Con nota del 28/2/2012 prot. n.2140 il Servizio Regionale -Assetto del Territorio-, a mezzo del Dirigente, sig.ra ing. Francesca Pace, ha confermato l'opportunità di costituirsi in giudizio e proporre impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato, avverso le parti sfavorevoli per la Regione della sentenza sopra citata.

- Il Presidente della G.R., pertanto, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 20/2/2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci per proporre appello autonomo in forma incidentale.

- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18", istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi e di proporre appello autonomo in forma incidentale.

Valore della controversia: indeterminabile; Settore di spesa: Servizio Regionale Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dal-

l'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R., e, pertanto, di resistere all'appello proposto da NCD D.E. srl e di proporre appello autonomo in forma incidentale dinanzi al Consiglio di Stato avverso la sentenza n.1846/2011 del TAR Puglia -Sede di Bari- I Sezione-, e di difendersi nel relativo giudizio a mezzo dell'avv. Anna Bucci;

- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;

- di dare, altresì atto, che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 533

Cont. n. 1429/09/BU. Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari -. T.M. e T.A.R./ Regione Puglia e Comune di San Marco in Lamis. Costituzione in giudizio. Ratifica incarico difensore legale interno, avv. Anna BUCCI.

Il Presidente, sulla base delle risultanze dell'istruttoria espletata dall'Avvocato Incaricato, con-

fermate dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso del 20/10/2009, notificato il 23 detti, T.M. e T.A.M. hanno impugnato dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari-, per l'annullamento, la nota della Regione Puglia -Servizio Urbanistica- prot. n.5392/2 del 20/5/2009, con cui è stato disposto l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria prot. n.16081/08 del 30/3/2009, rilasciata dal Settore Urbanistica del Comune di San Marco in Lamis, in seno al procedimento di condono ex L.n.326/2003 e L.R. n.28/2003, avente ad oggetto la realizzazione abusiva -senza le prescritte autorizzazioni- di una sopraelevazione di primo piano e sottotetto su piano terra esistente e dell'ampliamento a piano terra di altro vano ad uso box, relativamente ad un immobile sito in San Marco in Lamis località "Coppa Casarinelli", in zona tipizzata "E-agricola" nel vigente PdF e sottoposta a vincoli paesaggistici dal PUTT/P regionale, in quanto ricadente in ATE "D.
- Data l'importanza della questione, confermata con nota scritta dal Dirigente del Servizio Urbanistica Regionale, si è ravvisata l'opportunità di costituirsi in giudizio.
- Il Presidente della G.R., pertanto, in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salva ratifica della G.R., ha conferito in data 5/8/2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Anna Bucci.
- Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n.18, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

Valore della controversia: indeterminabile; Set-tore di spesa: Servizio Assetto del Territorio.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. n. 28/01 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regola-

mento regionale n.2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta, ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K, della L.R. n. 1/04, art. 89, comma 1 e della delibera di G.R. n.3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

vista la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento dall'Avvocato incaricato e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe a mezzo dell'avv. Anna Bucci;
- di dare atto che l'incarico difensivo è conferito all'avvocato regionale alle condizioni stabilite dal vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura regionale n.2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n.2/2010;
- di dare, altresì, atto che l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 547

Crediti vantati per competenze professionali da alcuni studi legali officiati dalla Regione Puglia - riconoscimento del debito con variazione di bilancio - autorizzazione alla transazione ed approvazione del relativo schema.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. "Segreteria tecnica e contabilità" e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura Regionale, riferisce quanto segue:

- nel corso degli anni la Regione Puglia ha officiato, con regolari atti amministrativi e per vari contenziosi nelle diverse curie, tra gli altri, gli avvocati Caputi Jambrenghi Prof. Vincenzo e Paccione Luigi;
- a conclusione dei diversi procedimenti, i legali su citati hanno presentato le notule per i compensi professionali maturati e l'Avvocato Coordinatore, nella persona del Prof. Nicola Colaianni, sulla base di tali richieste ed ottenuta la loro disponibilità giusta note acquisite agli atti e datate 24 e 27/01/2012 per il Prof. Avv. Caputi Jambrenghi e 31/01/2012 per l'Avv. Paccione ha raggiunto con gli stessi in via informale delle intese di massima che hanno portato a ridurre in media quasi del 40% l'esposizione debitoria della Regione nei loro confronti, con le risultanze qui di seguito indicate, per un importo complessivo di € 617.859,25 C.A.P. ed I.V.A. compresi:
 - Prof. Avv. Caputi Jambrenghi € 314.600,00;
 - Avv. Luigi Paccione € 303.259,25;
- successivamente, il Prof. Nicola Colaianni ha concluso il proprio incarico come Avvocato Coordinatore e gli è subentrato l'Avv. Vittorio Triggiani, che ha preso cognizione della procedura transattiva intrapresa;
- a fronte della succitata esposizione debitoria, nell'esercizio finanziario 2006, con determinazione dirigenziale n. 873 e limitatamente al Prof. Avv. Vincenzo Caputi Jambrenghi, fu assunto l'impegno di spesa di € 6.816,01 per il cont.

63/95/CO (TAR Bari, R.G. n. 56/1995), divenuto in seguito perento;

- è, quindi, necessario provvedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per la restante somma di € 611.043,24, di cui € 307.783,99 per il Prof. Avv. Caputi Jambrenghi ed € 303.259,25 per l'Avv. Luigi Paccione, procedendo alla conseguenziale trasmissione di questo provvedimento alla Procura della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- occorre inoltre autorizzare il Presidente della Giunta Regionale e, per esso, il Capo di Gabinetto, a formalizzare le transazioni sulla base del relativo schema allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, per l'importo che risulterà dalla verifica della esattezza e della congruità delle ragioni creditorie e, comunque, entro il limite delle suindicate somme riconosciute quale debito fuori bilancio;
- successivamente alla firma degli atti di transazione e, comunque, entro il corrente esercizio finanziario, dovranno essere adottati gli atti dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento degli importi dagli stessi atti risultanti;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale proceda a riconoscere il debito fuori bilancio come sopra specificato, nonché ad autorizzare il Presidente della Giunta Regionale e, per esso, il Capo di Gabinetto a concludere con i su citati professionisti formali atti di transazione, approvando il relativo schema.

COPERTURA FINANZIARIA - L.R. 16 NOVEMBRE 2001, N. 28 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 611.043,24 relativa al riconoscimento del debito per pagamento di competenze professionali, si provvede mediante variazione compensativa di bilancio da effettuare, in termini di competenza e cassa, mediante prelievo dal Cap. 1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) ed impinguamento del Cap. 1312;

- all'impegno, liquidazione e pagamento della su citata spesa, nonché alla liquidazione e pagamento della somma riferita all'impegno di € 6.816,01 assunto per il Prof. Avv. Caputi Jambrenghi con d.d. n. 873/2006 e previa reiscrizione del residuo passivo divenuto perento, si provvederà con apposite determinazioni dirigenziali da adottare successivamente alla firma degli atti di transazione e, comunque, entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base dell'istruttoria innanzi illustrata, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nelle competenze della Giunta ai sensi della L.R. n. 7/97, art. 4, comma 4, lett. K e della D.G.R. n. 3261 del 28/7/1998.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. "Segreteria Tecnica e Contabilità" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;
2. di riconoscere il debito nei confronti degli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi e Luigi Paccione entro il limite dell'importo accanto a ciascuno indicato nella relazione del Presidente;
3. di provvedere al finanziamento della spesa di €

611.043,24 secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura finanziaria", che si intende qui integralmente trascritta;

4. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi della L.R. n. 39/2011, art. 12, co. 2;
5. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 23, comma 5, della L. 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
6. di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale e, per esso, il Capo di Gabinetto a concludere con gli avvocati Vincenzo Caputi Jambrenghi e Luigi Paccione, separati atti di transazione, secondo le indicazioni contenute in narrativa;
7. di approvare lo schema di massima di atto di transazione allegato al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Capo di Gabinetto a completarlo con l'indicazione precisa delle cause e degli importi per cui si transige;
8. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, successivamente alla firma degli atti di transazione e, comunque, entro il corrente esercizio finanziario, gli appositi atti dirigenziali di impegno, liquidazione e pagamento della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
9. di pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

ATTO DI TRANSAZIONE**TRA**

la Regione Puglia (C.F.80017210727) in persona del suo Presidente pro-tempore, On.le Nicola Vendola e, per esso, del Capo di Gabinetto Avv. Davide Filippo Pellegrino, con sede in Bari, Lungomare N.Sauro 33

e

l'Avv. (C.F.- P. IVA) nato a il, con studio professionale in, alla via

premessso

a) che l'Avv..... ha assistito, rappresentato e difeso la Regione Puglia nei giudizi davanti ai giudici amministrativi e davanti all'AGO, nonché davanti alle magistrature superiori, di cui all'allegato elenco:

b) che per i detti giudizi conclusi le relative note specifiche, redatte in conformità dei criteri stabiliti nelle deliberazioni di Giunta Regionale recanti conferimento dei singoli incarichi, sono state trasmesse dal professionista alla Regione Puglia, alla conclusione di ciascun giudizio;

c) che un preciso elenco delle dette note specifiche è contenuto nell'allegato del presente atto transattivo, per ciascun giudizio indicandosi il numero di contenzioso interno all'Avvocatura Regionale, nonché l'importo di ogni singola nota, CAP 4% ed IVA 21% compresi, ed infine l'importo complessivo della debitoria regionale;

d) che l'importo di ciascuna nota specifica è già determinato al netto di eventuali acconti trasmessi dalla Regione Puglia all'atto del conferimento dell'incarico o in corso di causa;

e) che il professionista ha più volte sollecitato, nei decorsi anni, il pagamento di ciascuna nota specifica, senza che in effetti la Regione Puglia abbia provveduto al pagamento, nonostante l'espresso richiamo alla direttiva CEE 2000/35/CE, recepita con D.L.gs. 9/10/2002 n.231 in G.U. n. 249 del 23/10/2002, in forza della quale le pubbliche

amministrazioni hanno l'obbligo di provvedere al pagamento nei trenta giorni dalla ricezione della richiesta, decorso il qual termine si applicano gli aggravii di cui alla ridetta direttiva.

f) che l'Avv. ha inteso finora astenersi dal notificare decreto ingiuntivo, nonostante il pluriennale ritardo nei pagamenti, in considerazione del lungo rapporto di cordialità con la Regione Puglia;

g) che nondimeno i sistematici pluriennali ritardi non consentono più all'Avv. di attendere che la Regione Puglia adempia a quanto dovuto, con grave pregiudizio del professionista impossibilitato a sostenere gli oneri correnti dello studio legale e gli oneri fiscali;

h) che, nel ribadito rapporto di cordialità, le parti hanno deciso di pervenire ad una intesa transattiva, ad evitare che il professionista sia costretto ad azioni monitorie e ingiuntive, che peraltro produrrebbero costi aggiunti per la Regione Puglia (costi dei pareri di congruità a rilasciarsi dall'Ordine degli Avvocati, spese di giustizia e di soccombenza, interessi legali, maggiorazioni di ritardato pagamento ex direttiva CEE 2000/35/CE) e comunque per il professionista stesso il non pronto pagamento;

i) che, come dall'elenco allegato che costituisce parte integrante del presente atto transattivo, il complessivo ammontare della debitoria regionale nei confronti dell'Avv., risulta essere pari ad €

l) che al suddetto importo deve aggiungersi il rimborso delle spese vive anticipate dal professionista anche per contributo unificato, per l'importo complessivo di €

m) che, a conferma della consolidata cordialità, l'Avv. ha dichiarato che intende rinunciare ad esigere gli interessi di ritardato pagamento e l'aggravio per il detto ritardato pagamento come dovuto in forza della direttiva CEE 2000/35/CE, recepita con D.Lgs. 9/10/2002 n.231 in G.U. n.249 del 23/10/2002;

n) che pertanto l'intesa transattiva raggiunta tra le parti è nella misura di dovuti €, CAP 4% ed IVA 21% compresi, cui si aggiunge il rimborso delle spese vive nella già menzionata misura di €

o) tutto ciò premesso ed al fine di evitare azioni monitorie, che comunque aggraverebbero la posizione del debitore trattandosi di diritti ed onorari relativi a giudizi da tempo

interamente conclusi, le parti che sottoscrivono la presente intesa transattiva convengono e stipulano quanto segue:

art.1) le premesse costituiscono parte integrante della presente transazione e sono vincolanti per le parti;

art.2) l'allegato al presente atto transattivo, contenente l'elenco dei giudizi e delle relative note specifiche oggetto, ne costituisce parte integrante;

art.3) la Regione Puglia si obbliga a versare all'Avv. il complessivo importo di €, oltre CAP 4% pari ad € ed IVA 21% pari ad €, oltre ad € per rimborso spese vive, per un totale di € Sull'importo di € sarà effettuata una ritenuta d'acconto 20% come per legge;

art.4) la Regione Puglia si obbliga ad emettere il mandato di pagamento quanto prima e comunque entro e non oltre il 15 febbraio 2012, da considerarsi termine essenziale, decorso il quale il professionista sarà nel pieno diritto di notificare decreto ingiuntivo con ogni aggravio;

art.5) l'Avv. si impegna ad accettare l'importo di cui all'art. 3 a saldo di quanto dovuto dalla Regione Puglia per le singole note specifiche indicate nell'elenco allegato al presente atto transattivo per costituirne parte integrante ed a tacitazione di ogni sua pretesa per le dette ragioni;

art.6) restano salvi ed impregiudicati i diritti e gli onorari dell'Avv. per gli incarichi ancora in corso e comunque per ogni altro incarico non compreso nell'elenco allegato, costituente parte integrante della presente transazione;

art.7) in caso di controversia sulla interpretazione ed esecuzione della presente scrittura transattiva sarà competente il Foro di Bari.

Bari,

Avv.

Per il Presidente della Regione Puglia
Dott. Nicola Vendola

Il Capo di Gabinetto
Avv. Davide Filippo Pellegrino

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 marzo 2012, n. 548

Cont. 199/12/DL - Avv. Alfredo Cacciapaglia c/ R.P. (colleg. Cont. 965/97/DL.: TAR Lecce - Coop. COSIS c/ R.P.) - Competenze professionali Avv. Alfredo CACCIAPAGLIA, difensore Regione, seguito D.I. n° 18/2012 Trib. Lecce Sez. distaccata di Gallipoli - Riconoscimento del debito fuori bilancio e variazione di bilancio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile di Posizione Organizzativa "Liquidazione spese legali" e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con deliberazione n. 8246 dell'11/11/1997 la G.R. ha ratificato l'incarico difensivo, conferito in via d'urgenza dal Presidente p.t. della G.R., all'avv. Alfredo Cacciapaglia al fine di costituirsi nel giudizio (collegato) indicato in oggetto.
- Il TAR adito, con sent. n° 1670/2010, ha accolto il ricorso ed annullato gli atti impugnati, compensando le spese di lite.
- L'avv. Alfredo Cacciapaglia, avendo esaurito l'attività svolta in favore della R.P., con lett. del 3/1/2011 ha presentato nota specifica per il pagamento delle competenze spettanti.
- Il predetto legale, non avendo avuto riscontro alla citata richiesta, ha intentato la procedura monitoria.
- Pertanto, in data 6/2/2012 è stato notificato il decreto ingiuntivo n. 18/2012 del Tribunale di Lecce Sez. distaccata di Gallipoli (non opposto), con il quale è stato intimato alla R.P. il pagamento, nei confronti dell'avv. Alfredo Cacciapaglia, della competenze professionali richieste e quantificate nella misura di € 5.756,43 A) Sorte capitale (di cui € 264,08 per spese del parere di congruità), oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese e competenze della procedura monitoria B) quantificate in € 684,63 (di cui € 118,35 per spese).
- Con fax del 3/3/2012 l'avv. Cacciapaglia ha quantificato il saldo delle ulteriori competenze dovutegli, come di seguito:
 - C) € 366,78 (di cui € 11,43 per spese), a titolo di competenze "successive al D.I.";
 - D) € 110,41 a titolo di Interessi,
- Pertanto, le competenze dovute a saldo ammontano a complessivi € 6.918,25 (A+B+C+D).
- *Occorre precisare che, con il predetto atto giuntale n. 8246/97, a fronte di un impegno di spesa complessivo di £. 3.000.000 assunto sul Cap. 1300 del bilancio 1997, si è provveduto, altresì, a liquidare in favore del prefato legale la somma complessiva di £ 1.820.700 (£ 1.500.000 oltre CAP ed IVA), pari ad € 774,69 oltre CAP ed IVA.*
 - *Detto impegno ha generato un residuo passivo, divenuto in seguito perento, per £ 1.179.300 (£ 3.000.000 - 1.820.700) pari ad € 609,06 e per il quale importo si procederà alla iscrizione in fase di liquidazione con successiva determinazione dirigenziale.*
- Atteso che detto "residuo perento" (€ 609,06) non risulta sufficiente a coprire la somma complessiva (€ 6.918,25) come sopra quantificata, in ossequio all'orientamento espresso dalla Sezione di Controllo per la Puglia della Corte dei Conti con deliberazione n. 32/PAR/2009 del 15/4/2009, si rende necessario procedere al riconoscimento del debito fuori bilancio per l'importo complessivo di € 6.918,25 nei confronti del legale officiato ed alla connessa variazione del bilancio 2012, limitatamente alla residua somma per sorte capitale, pari ad € 5.147,37 (€ 5.756,43 - 609,06), con consequenziale trasmissione del provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001 E S.M.I.

- Al finanziamento della spesa complessiva di € 6.918,25 relativa al riconoscimento del debito, a titolo di pagamento competenze professionali in favore dell'avv. Alfredo Cacciapaglia, si provvede, limitatamente alla residua somma per sorte capitale, pari ad € 5.147,37 A) (derivante

dalla differenza tra l'importo in D.I. (€ 5.756,43) ed il residuo perento (€ 609,06) da risciversi), mediante variazione del bilancio del corrente esercizio, in termini di competenza e di cassa, con prelievo dell'importo corrispondente dal Cap.1110090 (Fondo di riserva per partite pregresse) e contestuale impinguamento del Cap. 1312 del bilancio regionale;

- l'ulteriore spesa derivante dal su citato D.I. per € 1.051,41 (B+C) per spese e competenze liquidate in D.I. e "successive", viene finanziata con imputazione al Cap. 1317 del bilancio in corso;
- l'ulteriore spesa di € 110,41 (D) a titolo di Interessi, viene finanziata con imputazione al Cap. 1315 del bilancio in corso;
- Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i. (cfr. nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011).
- All'impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva di 609,06 quale residuo passivo perento da risciversi), si provvederà con determinazione dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario, con imputazione ai pertinenti capitoli.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile di P.O. "Liquidazione spese legali" e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. di condividere e fare propria la relazione, che si intende qui integralmente riportata;

2. di riconoscere il debito fuori bilancio nella misura complessiva di € 6.918,25, a titolo di competenze professionali a favore dell'avv. Alfredo Cacciapaglia;
3. di provvedere al finanziamento della suddetta spesa, secondo le indicazioni contenute nella sezione "Copertura Finanziaria, che si intende qui integralmente trascritta;
4. di trasmettere il presente provvedimento alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a cura dell'Avvocatura Regionale;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 12, co. 2, della L.R. 39/2011;
6. di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto dirigenziale di impegno, liquidazione e pagamento della spesa complessiva autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
7. di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 569

Cont. 1561/012/CA. Tar Lecce. Bardoscia Antonietta c/ Regione Puglia. Autorizzazione non costituzione in giudizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento, confermata dal Coordinatore della Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato la sig.ra Bardoscia Antonietta ha chiesto al Tar Lecce l'annullamento, previa sospensione, della graduatoria delle domande di aiuto " PSR della Regione Puglia 2007/2013, Fondo F.E.A.S.R., Asse III Qualità della Vita nelle zone rurali e diversificazione dell'economia rurale, Misura 313 - Incentivazione di Attività Turistiche" Azione 5 - creazione di strutture di piccola ricettività", Gruppo di Azione Locale Gal Isola Salento, comunicata con racc.ta del 29/11/2011, nonché del diniego espresso sull'opposizione presentata il 29/12/2011 alla sede del Gal Isola Salento, nonché di ogni atto presupposto, connesso o consequenziale.
- Con nota prot. n. 721 del 10/3/2012 l'Autorità di Gestione del PSR 2007/2013 ha comunicato che il solo GAL Isola Salento risulta essere legittimo contraddittore del ricorso suindicato e, pertanto, non sussiste alcun interesse alla costituzione in giudizio dell'Ente Regione.

Tanto premesso, ritenuto, pertanto, non sussistere l'interesse dell'amministrazione alla resistenza nel giudizio di cui innanzi, giusta relazione dell'avvocato incaricato del procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, si propone la non costituzione dell'amministrazione regionale dinanzi al Tar Lecce.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L. R. 28/2001 e L. R. n. 18/06

- *La presente delibera non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale".*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore della Avvocatura;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di non procedere, per i motivi di cui in narrativa, alla costituzione dell'amministrazione regionale nel giudizio promosso dalla sig.ra Bardoscia Antonietta contro il gal "ISOLA SALENTO" dinanzi al Tar Lecce;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 570

Cont. 306/12/TG Corte Costituzionale "Ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri." c/ Regione Puglia. Impugnazione per la declaratoria dell'illegittimità dell'art. 21 comma 7 della L.r. 3872011. Nomina difensore.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal legale Responsabile del procedimento, confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue.

- Con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 06.03.2012. la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente p.t., ha proposto impugnativa per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 21 c.7 della legge regionale 38/2011, pubblicata sul B.U.R. Puglia del 30.12.2011, n.201, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012- 2014 della Regione Puglia.

- Considerato l'interesse della regione Puglia alla conferma della legittimità costituzionale della legge regionale innanzi richiamata, si ritiene di dover resistere dinanzi alla Corte Costituzionale e di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Vittorio Triggiani
- *“Il predetto incarico difensivo è disciplinato dalla legge regionale 26 giugno 2006 n. 18”, istituiva dell'Avvocatura della Regione Puglia”*

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale autorizzi la resistenza in giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale

(Valore delle controversie: € valore indeterminabile di straordinaria importanza, -Settore di Spesa: Servizio Finanze”)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 18/06 e s.m.i..

- *Per i compensi professionali, spettanti all'avvocato regionale, secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'impegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.*

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di resistere al ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri per la declaratoria di ille-

gittimità costituzionale dell'art. 21 c.7 della Legge regionale 38/2011, pubblicata sul B.U.R. Puglia del 30.12.2011, n.201, recante disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2012 e bilancio pluriennale 2012- 2014 della Regione Puglia;

- di nominare rappresentante e difensore della Regione Puglia l'avv. Vittorio Triggiani;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 571

Cont. n. 200/12/DL - Cosentino Lea c/Regione Puglia. Tribunale di Bari sezione Lavoro. Rattifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Alberto Coccioli.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- L'Avv. Lea Cosentino ha presentato ricorso innanzi al Tribunale di Bari sezione Lavoro, notificato in data 9/2/2012, per l'accertamento e la dichiarazione della nullità della deliberazione di Giunta Regionale n.1663 del 22/9/2009 e del Decreto del Presidente della G.R. n. 858 avente pari data, con cui è stata disposta la risoluzione del rapporto di lavoro intercorso tra l'attrice e la Regione Puglia; per l'effetto, ha chiesto la condanna della medesima Regione al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 3.092.044,04 a titolo di danni patrimoniali, da perdita di chance e non patrimoniali;
- Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e

delle Pari Opportunità - con nota prot. n. AOO 151 1664 del 22/2/2012 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa,

- il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G. 4539/11) e, stante la fissazione dell'udienza di comparizione fissata per il giorno 29/3/2012, con proprio provvedimento del 14/3/2012, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Alberto Coccioli, nato a Acquaviva delle Fonti il 21/3/49 - cod. fisc.: CCC LRT 49C21 A048V (U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 per un importo preventivo pari a € 44.044,00 (di cui € 35.000,00 per imponibile, € 7.644,00 per IVA e € 1.400,00 per CAP) concordato con il professionista officiato;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 3.092.044,04; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La complessiva spesa di € 44.044,00, di cui € 10.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al Tribunale di Bari sezione Lavoro a mezzo dell'Avv. Alberto Coccioli;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P..

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 572

Cont. 861/10/RO - T.A.R. Puglia - Sede di Bari - Dott. Lozupone Vincenzo c/ Regione Puglia 2 - Costituzione in giudizio e ratifica incarico avvocato interno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata

dal Responsabile del Procedimento, confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- con ricorso notificato alla Regione Puglia in data 4.06.2010 il Dott. Vincenzo Lozupone ha chiesto l'annullamento dei seguenti atti:
- della deliberazione della Giunta Regionale n. 707 del 15.03.2010, pubblicata sul B.U.R.P. n. 61 del 7.4.2010, concernente il "decentramento" nella parte in cui dispone l'istituzione nel Comune di Bari della nuova zona farmaceutica idonea al decentramento n. 37/bis, nonché di ogni atto ad essa presupposto, connesso e conseguente ed in particolare della nota del Dipartimento Farmaceutico dell'ASL BA prot. n. 218077/1 del 17.11.2008 di proposta di revisione di revisione della P.O. delle farmacie del Comune di Bari, del parere favorevole espresso dall'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Bari nel verbale del Consiglio del 15.12.2008, della Deliberazione del Direttore Generale dell'ASL BA n. 32 del 13.1.2009 e della Deliberazione della Giunta Municipale di Bari n. 262 del 19.4.2010;
- con nota prot. n. AOO/152/11670 del 28.06.2010, il Servizio PAPT dell'Assessorato alle Politiche della Salute ha trasmesso apposita relazione, comunicando di ravvisare l'opportunità della costituzione in giudizio;
- il Presidente della G.R., in conseguenza di quanto sopra, con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della G.R., in data 05.07.2010 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Mariangela Rosato;
- il predetto incarico è disciplinato dalla legge regionale 26.6.2006 n. 18, istitutiva dell'Avvocatura Regionale;

Settore di Spesa: Servizio Programmazione e Assistenza Territoriale e Prevenzione; Valore della causa: indeterminabile.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. n. 28/2001 e s.m.i.

Per i compensi professionali spettanti all'avvocato regionale secondo la disciplina del regolamento regionale n. 2 del 1° febbraio 2010 l'im-

pegno contabile di spesa sarà assunto a seguito del provvedimento giudiziale favorevole per l'Ente.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della G.R. ai sensi della l.r. n. 7/97 art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28.7.98.

LA GIUNTA

udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

a voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio intrapreso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia - Sede di Bari, illustrato in premessa, a mezzo del legale interno, avv. Mariangela Rosato;
- di conferire il relativo incarico difensivo all'avvocato regionale alle condizioni stabilite nel vigente regolamento per la disciplina dei compensi professionali agli avvocati dell'Avvocatura Regionale, n. 2 del 1° febbraio 2010 e nella circolare applicativa n. 2/2010;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.;
- l'incarico difensivo conferito con il presente atto ed i compensi professionali che saranno eventualmente corrisposti all'avvocato regionale officiato a norma di regolamento sono soggetti a pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 603

Cont. 413.08.SI - D.G.R. n. 182 del 31.01.2012. Rettifica.

Il Presidente, sulla base dell'attività espletata dal legale interno responsabile del procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura della Regione Puglia, riferisce quanto segue:

- Nella delibera n. 182 del 31.01.2012 avente ad oggetto: "cont. 413/08/SI - Ter - Corte di Appello di Roma - INPDAP c/ Regione Puglia - ratifica conferimento incarico difensivo all'Avv. Renato Grelle - legale esterno", sono stati compiuti errori materiali che occorre rettificare per la regolarità del conferimento dell'incarico difensivo.

Nella narrativa è stata riportato erroneamente:

- Corte di Appello di Bari, indicando: giudizio di riassunzione anziché Corte di Appello di Roma, dove è incardinato il giudizio, che non è non di riassunzione ma di Appello;

- L'acconto per il professionista officiato è stato previsto in Euro 1.000,00 mentre, considerato anche il pagamento del contributo unificato per l'appello incidentale (DPR 115/2002 art. 14 comma 3), deve essere di Euro 3.000,00 e pertanto, la copertura finanziaria deve essere così riformulata:

(Valore della controversia: Euro 3.195.106,87;
Settore di Spesa: Contenzioso Amministrativo)

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile complessiva spesa di Euro 5.000,00 per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata anche per la parte relativa all'acconto di Euro 3.000,00 con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno si procederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

Di condividere e fare propria la relazione del Presidente che si intende qui integralmente trascritta.

Di rettificare la D.G.R. n. 182 del 31.01.2012 così come riportato in narrativa.

Di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria".

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 605

Cont. 1400/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Augurio Antonio c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e con-

fermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il sig. Antonio AUGURIO con ricorso ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire la somma di € 3.369,50 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato quale componente della commissione unica per le gestioni stralcio ex Amet ed ex Ataf nel periodo da dicembre 2005 a marzo 2006.
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 20 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: € 3.369,5 Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € 2.000,00, di cui € 500,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap. 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 606

Cont. 1401/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro Sivo Giovanni c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e con-

fermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'avv. Giovanni SIVO con ricorso ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire la somma di € 2.186,80 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato quale componente della commissione unica per le gestioni stralcio ex Amet ed ex Ataf nel periodo da febbraio - marzo 2006
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 20 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: € 2. 186,80 Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € 2.000,00, di cui € 500,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 607

Cont. 1402/11/GA. Tribunale Bari sez. Lavoro ROMANO Michelangelo c/ Regione Puglia Ricorso ex art. 414 c.p.c. Resistenza Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e con-

fermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- L'avv. Michelangelo ROMANO con ricorso ha chiesto al Giudice del Lavoro di Bari, l'accertamento e la declaratoria del diritto a conseguire la somma di € 4.188,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, a titolo di compenso per lavoro straordinario effettuato quale componente della commissione unica per le gestioni stralcio ex Amet ed ex Ataf nel periodo da dicembre 2005 a marzo 2006
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso de quo, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 20 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 2.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: € 4.188,00 Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € 2.000,00, di cui € 500,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze

istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso. di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 608

Cont. 3427/07/B/GA. Consiglio di Stato. Revocazione PRENCE Fabio 7 c/Regione Puglia. Rattifica mandato difensivo Prof. Avv. Luigi Volpe legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria

espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- I sigg. Fabio PRENCE, Fabio INGROSSO, Vito VAMMACIGNA, Francesco TORSELLO, Sandro CAIRO, Andrea D'AGOSTINO Pietro CAROLI e Davide VERIFICA in qualità di infermieri professionali, con ricorso al TAR di Lecce, hanno chiesto l'annullamento, previa sospensiva, nei limiti del proprio interesse, della deliberazione di G.R. n. 1657 del 15/10/07 avente ad oggetto il piano di stabilizzazione del personale precario presso le AA.SS.LL.pugliesi, nonché la declaratoria del proprio diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi.
- Il TAR adito con sentenza n. 125/08 ha respinto il ricorso compensando le spese di giudizio.
- In data 19/3/08 i prefati ricorrenti hanno proposto ricorso in appello dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la citata sentenza di primo grado, contenente istanza di sospensiva.
- Il Consiglio di Stato con ordinanza n. 4770 del 2/10/2008 considerata rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 della L.R. 16 aprile 2007, n. 10 sollevata da controparte, ha sospeso il giudizio con la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale
- La Consulta con sentenza n. 327/2010 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 30 L.R.n. 10/2007 ed il Consiglio di Stato con sent.5012 del 5/9/2011 ha rigettato l'appello.
- I predetti ricorrenti con ricorso al Consiglio di Stato, chiedono oggi la revocazione, previa sospensiva della sentenza del C.d.S. n.5012 del 05.09.2011.
- Ritenuto opportuno conservare i risultati utili finora ottenuti e, considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso di cui innanzi, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26

giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 5 marzo 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa al Prof. Avv. Ligi Volpe già officiato nei diversi gradi;

Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 19.631,04 comprensivo di CAP 4% e IVA 21% e delle maggiorazioni di cui all'art.5 comma IV della tariffa professionale; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza, con il limite per gli onorari dei valori minimi dello scaglione tariffario da € 51.700,01 ad € 103.300,00 Servizio di spesa Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € 19.631,04, di cui € 6.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente

provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall' Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso per revocazione. di cui innanzi a mezzo del Prof. Avv. Luigi Volpe;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell' acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 609

Cont. 2883/03/GA. Suprema Corte di Cassazione. Cavallo Mario c/Regione Puglia Ratifica mandato difensivo avv. Carmelo Sandro Rollo, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ex art. 414 c.p.c., proposto dinanzi al Tribunale di Brindisi sez. Lavoro, il sig. Mario Cavallo ha chiesto l'accertamento e la declaratoria del diritto alla ricostruzione economico giuridica della propria carriera (1° qualif. Diri-

genziale) e, per l'effetto, la condanna della Regione Puglia al pagamento delle differenze retributive con decorrenza 1992.

- Il Tribunale adito, con sent. 243/08 ha dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alle differenze retributive azionate per il periodo 1/1/92 - 31/3/2000 e ha condannato la Regione Puglia a corrispondere al ricorrente, sulle somme erogate a titolo di trattamento economico superiore, interessi legali e rivalutazione monetaria sino al 31/12/1994.
- Al fine di ottenere una decorrenza differente degli oneri riconosciuti al sig. Cavallo, la Regione ha proposto appello avverso la citata sentenza del giudice di prime cure.
- La Corte di Appello di Lecce sez. Lavoro, accogliendo le tesi difensive regionali, ha accolto l'appello, dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
- Il dott. Mario Cavallo con ricorso proposto dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione ha chiesto la cassazione della sent. n.2981/2010 della Corte di Appello di Lecce sez. Lavoro.
- Considerato che sussistono fondati motivi per resistere al ricorso di cui innanzi, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 23 dicembre 2011 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Carmelo Sandro Rollo;
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.
- Si dà atto altresì che per ragioni esclusivamente temporali, non è stato possibile ratificare il presente mandato entro il 31/12/2011.

(Valore della controversia: indeterminabile Servizio di spesa Personale)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € 3.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di condividere quanto esposto in narrativa, che si intende qui integralmente trascritto;
- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto di resistere al ricorso per Cassazione di cui innanzi a mezzo dell'avv. Carmelo Sandro Rollo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario,

l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 610

Cont. 925/08/CA. C.d.S. Regione Puglia avverso sentenza Tar Bari n. 1239/011 c/ Società C.D. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Angelo Lanno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con sentenza n. 1239 del 30/8/2011 il Tar Bari, a seguito del ricorso proposto dalla s.c.a. Coppa D'Oro. Le. con la quale chiedeva l'annullamento del provvedimento dell'UPA di Foggia n. 3133/08 con cui si disponeva di non approvare i contratti di magazzinaggio di vino rosso da tavola presentati dalla ricorrente, ivi comprese le note AGEA e la circolare n. 35/06, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati;
- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di proporre gravame avverso la suindicata sentenza dinanzi al C.d.S., attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 01/03/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Angelo Lanno, già officiato dall'Ente nei precedenti giudizi svoltisi dinanzi al Tar Lazio e al Tar Bari.

- Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 per un importo predefinito pari a complessivi € 11.000,00, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore ed il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n. 11/L/4496 del 2/3/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: sino a € 100.000,00; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di € 11.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre gravame avverso la sentenza del Tar Bari n. 1239/11 dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Angelo Lanno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 611

Cont. 784/08/CA. C.d.S.. Regione Puglia avverso sentenza Tar Bari n. 1240/011 c/ Società V.O. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Angelo Lanno.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con sentenza n. 1240 del 30/8/2011 il Tar Bari, a seguito del ricorso proposto dalla s.a.s. Vinicola OR.NO con la quale chiedeva l'annullamento del provvedimento dell'UPA di Foggia n. 2476/08 con cui si disponeva di non approvare i contratti di magazzinaggio di vino rosso da tavola presentati dalla ricorrente, ivi comprese le note AGEA e la circolare n. 35/06, ha accolto il ricorso e per l'effetto ha annullato gli atti impugnati;

- Il Presidente della G.R. ravvisata la necessità di proporre gravame avverso la suindicata sentenza dinanzi al C.d.S., attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 01/03/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Angelo Lanno, già officiato dall'Ente nei precedenti giudizi svoltisi dinanzi al Tar Lazio e al Tar Bari.
- Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 per un importo predefinito pari a complessivi € 14.000,00, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore ed il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n. 11/L/4496 del 2/3/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: sino a € 110.000,00;
Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di € 14.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre gravame avverso la sentenza del Tar Bari n. 1240/11 dinanzi al Consiglio di Stato a mezzo dell'avv. Angelo Lanno;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 612

Cont. 157/012/CA. Tar Bari. XXX c/ Regione Puglia Resistenza in giudizio. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Rosalba Acquaviva.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- Con ricorso ritualmente notificato la Coldiretti Puglia + altri hanno chiesto l'annullamento della deliberazione di G.R. n. 2506 del 15/11/2011 ed ove occorra e nei limiti degli interessi dedotti dai ricorrenti dell'atto dirigenziale del Settore Alimentazione n. 356 del 30/8/2007 recante l'approvazione delle tabelle ettaro-culturali, nonché di ogni altro atto ad esso connesso, presupposto e/o consequenziale
- Con nota prot. n. 8534/012 il servizio Politiche per il Lavoro ha manifestato l'opportunità di costituirsi nel suindicato giudizio;
- Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di costituirsi dinanzi al Tar Bari, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 24/02/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo ai presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Rosalba Acquaviva del Foro di Bari, nata a Foggia il 02.05.1968 C.F.: CQVRLB68E42D643T.
- Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 per un importo predefinito pari ad € 11.000,00, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore ed il professionista officiato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n. 11/L/5001 del 9/3/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza per le questioni giuridiche trattate; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di € 11.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi in giudizio dinanzi al Tar Bari a mezzo dell'avv. Rosalba Acquaviva;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 613

Cont. 241/012/CA. Corte di Cassazione. N.P. avverso sentenza Corte D'Appello Bari n. 1205/2010. Nomina difensore. Ratifica mandato difensivo avv. Luigi Marino.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- L'Ente Regionale per lo Sviluppo Agricolo di Puglia (ERSAP) conveniva in giudizio il sig. Paradiso Nicola Vito innanzi al Tribunale di Bari per sentir dichiarare risolto il contratto di vendita con patto di riservato dominio del 2.10.86, nonché ordinare al Paradiso ovvero a chiunque altro nella detenzione illegittima dei due fondi rustici in agro di Altamura, il rilascio degli stessi, e condannare il medesimo convenuto al risarcimento dei danni patiti;
- Nelle more del giudizio si costituiva la Regione Puglia a seguito dell'estinzione dell'ERSAP ex l.r. n. 993;
- A seguito di sentenza n. 941/2004 con la quale il Tribunale di Bari dichiarava risolto il contratto di compravendita per grave inadempimenti del Paradiso e ordinava il rilascio dei fondi oggetto del contratto risolto, veniva proposto appello dinanzi la Corte D'Appello di Bari;
- Con sentenza n. 1205/2010 la Corte D'Appello di Bari rigettava l'appello;
- Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso

dinanzi la Corte di Cassazione il sig. Ninivaggi Pietro, nella qualità di procuratore speciale del sig. Paradiso;

- Con nota prot. n. 1813 del 17/2/2012 il Servizio Riforma Fondiaria ha manifestato l'opportunità di costituirsi in giudizio;
- Il Presidente della G.R. ravvisata, pertanto, la necessità di proporre controricorso dinanzi la Suprema Corte di Cassazione, attesa l'urgenza, con proprio provvedimento del 5/03/2012, salvo ratifica della G.R., ricorrendo i presupposti di cui all'art. 1, comma 4 della l.r. 26/6/2006 per il conferimento dell'incarico ad un avvocato esterno - ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Luigi Marino, nato a Pompei il 2.9.69 e residente in Bari alla via Trevisani 261 C.F.: MRNLGU69P02G813K;
- Si dà atto, che il mandato al legale esterno è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e dalla Deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2011 per un importo predefinito pari a complessivi € 9.000,00, il tutto come concordato nella convenzione stipulata tra l'avvocato coordinatore ed il professionista offciato, facente parte integrante della lettera di incarico prot. n. 11/L/4634 del 6/3/2012.

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: sino a € 238.000,00 circa; Settore di Spesa: Area Politiche per lo Sviluppo Rurale).

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La spesa complessiva di € 9.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla successiva liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della l. 136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. N. 11/L/6325 del 25/3/2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di ratificare, per i motivi di cui in narrativa, l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di proporre controricorso dinanzi la Corte di cassazione a mezzo dell'avv. Luigi Marino;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura Regionale di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 614

Cont. 1560/11/SH - Tribunale di Taranto - Atto di citazione per chiamata in causa Comune di Faggiano c/ Regione Puglia e Consorzio di Stornara e Tara - Costituzione in giudizio. -Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Natalizia Airò.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Con atto di citazione notificato in data 20.10.2011, il Comune di Faggiano, chiamava in causa, dinanzi al Tribunale di Taranto, la Regione Puglia e il Consorzio di Stornara e Tara nel giudizio R.G. n.3457/2011 promosso dai sigg. Zingaropoli Giuseppe ed altri per il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'esondazione del Canale Maestro.
- Con nota prot.n.AOO_075/100 del 16.01.2012, il Servizio Tutela delle Acque dell'Assessorato alle OO.PP ha rappresentato l'opportunità della costituzione in giudizio della Regione.
- Al fine di tutelare la posizione processuale dell'amministrazione regionale, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 19.01.2012 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Natalizia Airò nata a Lizzano (TA) l'8.10.1959 e domiciliata in Taranto alla via Acclavio n.70 - Cod. Fisc.: RAI NLZ 59R48 E630P (U.P.B. 1.3.1)
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.000,00; il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: Indeterminabile; Settore di spesa: Tutela delle acque);

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di €. 3.000,00, di cui €. 1.000,00 a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Natalizia Airò;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal pre-

sente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";

- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 615

Cont. 1778/07/SH - Consiglio di Stato. Ricorso in appello Dyrecta Lab s.r.l. c/ Regione Puglia e ASL BA - Costituzione in giudizio. - Ratifica incarico difensivo legale esterno, avv. Fulvio Mastroviti.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- La Dyrecta di Castellana & Galiano s.n.c., già aggiudicataria provvisoria dell'appalto di forniture e servizi informativi della ASL BA/5, chiedeva, dinanzi al Tar Bari, l'annullamento di predetta gara, disposta con delibera del Commissario straordinario della ASL BA n.1567 del 20.04.2007, presupponente la delibera n. 665 del I marzo 2007, anch'essa gravata, con la quale si provvedeva al riordino del Sistema Informativo Aziendale, in considerazione dell'istituzione dell'Azienda provinciale e del correlativo scioglimento delle precedenti Aziende locali, tra cui la ASL BA/5.
- Con sentenza n. 1009/2011, il Tar Puglia Bari ha respinto il ricorso.
- Con ricorso in appello notificato in data 21.11.2011, la Società Dyrecta Lab s.r.l., (già Dyrecta di Castellana & Galiano s.n.c.) ha proposto appello, dinanzi al Consiglio di Stato, avverso la succitata sentenza.
- Con nota prot.AOO_081/4856/APS2 del

19.12.2011, il Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria - Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità - della Regione Puglia ha rappresentato l'interesse sostanziale della Regione alla resistenza nel giudizio di appello.

- Al fine di tutelare la posizione processuale della Regione Puglia, il Presidente della G.R., con proprio provvedimento urgente, salvo ratifica della stessa Giunta, ha conferito in data 23.12.2011 mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Fulvio Mastroviti, già officiato nel giudizio di primo grado, nato a Bari l'1.05.1949 ed ivi domiciliato alla via Marchese di Montrone n.47 - Cod. Fisc.: MSTFLV49E21A662F - (codice U.P.B 1.3.1)
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R.n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari a € 10.000,00.

(Valore della controversia: indeterminabile di particolare importanza - Servizio di spesa: Sanità)

Tanto premesso, si propone che la Giunta regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € .10.000,00 di cui € .2.000,00, a titolo di acconto per le spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura Regionale prot. n. 11/L/6325 del 25.03.2011).

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto

finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore dell'Avvocatura Regionale;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di resistere nel giudizio in epigrafe indicato, a mezzo dell'avv. Fulvio Mastroviti;
- di fare obbligo all'Avvocato Coordinatore di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa autorizzata dal presente provvedimento, come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURP.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 616

Cont. n. 643/11/GR - CNS Consorzio Nazionale servizi altri c/Regione Puglia. TAR Puglia sezione di Lecce. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata

dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- i seguenti CNS - Consorzio Nazionale Servizi, Biologica srl, Ariete Soc. Coop. e Supernova Soc. Coop. a r.l. in data 6/4/2011 hanno notificato i motivi aggiunti nel ricorso R.G. 2108/2010 innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce per l'annullamento della deliberazione del Commissario straordinario della ASL di Lecce n.85 del 24/3/11 con la quale è stato disposto di proseguire l'affidamento del servizio di pulizia alla società Sanitaservice; della nota della Regione Puglia prot. 24/159/SP del 21/3/2011 con la quale si invitava la ASL Lecce a riattivare il procedimento finalizzato all'affidamento del servizio alla predetta Sanitaservice per effetto della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale e, ove occorra, della delibera di Giunta Regionale adottata in data 28/3/2011;
- Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità - con nota prot. n. AOO 151 005408 del 4/5/2011 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa;
- Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G. 2108/10) e con proprio provvedimento del 24/10/11, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luca Alberto Clarizio, nato a Valenzano il 9/7/1959 e domiciliato in Bari in via Vito Nicola de Nicolò, 7 - codice fiscale CLR LLB 59L09 L5710 - già officiato in ricorsi analoghi e connessi al presente (contt. 609/09 e 1362/10) (U.P.B. 1.3.1);
- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997, dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998 e dalla Deliberazione di G.R. n. 698 del 19/4/2011;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile complessiva spesa di € 5.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale protot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio;

- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 617

Cont. n. 930/10/GR - Soc. TEAM SERVICE SOC. CONS. a r.l. c/Regione Puglia. TAR Puglia sede di Bari. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- La società Team Service Soc. Cons. a r.l. ha proposto ricorso, notificato in data 14/6/2010, innanzi al TAR Puglia sede di Bari per l'annullamento della deliberazione del Direttore Generale dell'ASL della provincia di Bari n. 713 del 15/4/2010, con la quale è stata costituita la società Sanitaservice ASL BA srl, a capitale sociale interamente pubblico; per quanto possa occorrere della allegata relazione del "*Gruppo di lavoro per l'attivazione del progetto di sperimentazione gestionale mediante l'Istituto dell'in house providing*" e della deliberazione dell'ASL della provincia di Bari n. 1086 del 1°/6/2010, con la quale è stato nominato l'Amministratore Unico della Sanitaservice ASL Bari srl; delle deliberazioni di Giunta Regionale nn. 745 del 5/5/2009, 2477 del 15/12/2009 e 939 del 31/3/2012; successivamente, in data 30/8/2011, la medesima Team Service ha notificato i motivi aggiunti nel ricorso di cui innanzi;

- Il Servizio Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità - con nota prot. n. AOO 151 12199 del 28/10/2011 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa;

- Il Vice Presidente della G.R., avv. Loredana Capone, pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G. 946/10) e con proprio provvedimento del 7/11/11, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luca Alberto Clarizio, nato a Valenzano il 9/7/1959 e domiciliato in Bari in via Vito Nicola de Nicolò, 7 - codice fiscale CLR LLB 59L09 L5710 - già officiato in ricorsi analoghi e connessi al presente (contt. 609/09, 1362/10 e 643/11) (U.P.B. 1.3.1);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997, dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998 e dalla Deliberazione di G.R. n. 698 del 19/4/2011;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: € 3.072.869,31; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile complessiva spesa di € 10.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso.

Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e

s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale prot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato dell'Assessore alle Politiche Giovanili, Cittadinanza Attiva e Attuazione del Programma, dott. Nicola Fratoianni, giusta delega del Presidente della G.R. prot. AOO 021 0013950 del 16/12/2011 e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce a mezzo dell'Avv. Giuseppe Rizzo;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 618

Cont. n. 958/11/GR - Città di Lecce Hospital srl c/Regione Puglia. TAR Puglia sezione di Lecce. Ratifica incarico difensivo a legale esterno, Avv. Luca Alberto Clarizio.

Il Presidente, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Coordinatore dell'Avvocatura, riferisce quanto segue:

- la Città di Lecce Hospital srl ha presentato ricorso, notificato in data 13/6/2011, innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce per l'annullamento della determinazione n. 83 del 30/3/2011 del Dirigente del Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità ad oggetto: «*Art. 8, comma 3 della L.R. 28 maggio 2004, n. 8 e s.m.i. Autorizzazione all'esercizio dell'attività di Medicina Nucleare con erogazione di prestazioni PET/TC al "Centro di Medicina Nucleare Calabrese di Giuseppe Calabrese sas" Cavallino (LE) a seguito di Conferenza di Servizi del 18 marzo 2011.*».
- Il competente Servizio Accreditamento e Programmazione Sanitaria dell'Area Politiche per la promozione della Salute, delle Persone e delle Pari Opportunità - con nota prot. n. AOO 081 4504/Coord del 18/11/2011 ha fornito relazione e documentazione sui fatti di causa,
- Il Presidente della G.R., pertanto, ha ravvisato la necessità di costituirsi nel giudizio di che trattasi (R.G. 1052/11) e con proprio provvedimento del 7/12/11, salvo ratifica della G.R., rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n.18 per l'attribuzione dell'incarico a legale esterno, ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'Avv. Luca Alberto Clarizio, nato a Valenzano il 9/7/1959 e domiciliato in Bari in via Vito Nicola de Nicolò, 7 - codice fiscale CLR LLB 59L09 L5710 - già officiato nel connesso e richiamato ricorso cont.1418/09/GR (U.P.B. 1.3.1);

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art. 11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997, dalla Deliberazione di G.R. n. 3566 del 31/7/1998 e dalla Deliberazione di G.R. n. 698 del 19/4/2011;

Tanto premesso, si propone che la Giunta Regionale provveda a ratificare la decisione già assunta di resistere alla lite di che trattasi.

(Valore della controversia: indeterminabile; Settore di Spesa: Sanità)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

La presumibile complessiva spesa di € 5.000,00, di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata con le disponibilità del capitolo 1312 (U.P.B. 0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno e alla liquidazione dell'acconto su citato si provvederà con successiva determinazione dirigenziale da adottarsi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i. (cfr nota Avvocatura regionale ptot. 11/L/6325 del 25/3/2011)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del Procedimento e dal Coordinatore dell'Avvocatura;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R. e, pertanto, di costituirsi nel giudizio di cui in premessa innanzi al TAR Puglia sezione di Lecce a mezzo dell'Avv. Luca Alberto Clarizio;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione "Copertura Finanziaria";
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 619

Cont. 1187/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c / Colapietro Giuseppe Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Giudice del Lavoro di Bari con sent. n. 14094/2011, pronunciando definitivamente sull'opposizione spiegata dalla Regione Puglia avverso il D.I. n.1670//09 notificato dall'avv. Giuseppe Colapietro per il pagamento di compensi professionali, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1672/09 condannando l'Amministrazione Regionale al pagamento delle spese di lite...
- Considerato che sussistono fondati motivi per proporre appello avverso la citata sentenza del giudice di prime cure, rilevata la sussistenza dei

presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 6 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.000,00 il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: € 11.086,70 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € 3.000,00 di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 620

Cont. 1188/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c / Colapietro Giuseppe. Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Giudice del Lavoro di Bari con sent. n. 14096/2011, pronunciando definitivamente sull'opposizione spiegata dalla Regione Puglia avverso il D.I. n.1671/09 notificato dall'avv. Giuseppe Colapietro per il pagamento di compensi professionali, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1671/09 condannando l'Amministrazione Regionale al pagamento delle spese di lite...
- Considerato che sussistono fondati motivi per proporre appello avverso la citata sentenza del

giudice di prime cure, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 6 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.000,00 il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: € 9.197,28 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € 3.000,00 di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n. 770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrante nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 28 marzo 2012, n. 621

Cont. 1191/09/GA Corte di Appello di Bari sez. Lavoro. Regione Puglia c / Colapietro Giuseppe Appello della R.P. Ratifica mandato difensivo avv. Ettore Sbarra, legale Regione.

Il Presidente della G.R., sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del procedimento e confermata dall'Avvocato Coordinatore, riferisce quanto segue:

- Il Giudice del Lavoro di Bari con sent. n. 14095/2011, pronunciando definitivamente sull'opposizione spiegata dalla Regione Puglia avverso il D.I. n.1672//09 notificato dall'avv. Giuseppe Colapietro per il pagamento di compensi professionali, ha rigettato l'opposizione e per l'effetto ha confermato il decreto ingiuntivo n. 1672/09 condannando l'Amministrazione Regionale al pagamento delle spese di lite...
- Considerato che sussistono fondati motivi per proporre appello avverso la citata sentenza del

giudice di prime cure, rilevata la sussistenza dei presupposti di cui all'art.1, comma 4, della legge regionale 26 giugno 2006 n. 18 per l'attribuzione dell'incarico ad un legale esterno, il Presidente della G.R. con proprio provvedimento urgente del 6 febbraio 2012 ha conferito mandato di rappresentanza e difesa all'avv. Ettore Sbarra;

- Si dà atto che il mandato è stato conferito alle condizioni previste dall'art.11 della L.R. n. 22 del 22/12/1997 e della deliberazione di G.R. n. 2848 del 20/12/2012 per un importo predefinito pari ad € 3.000,00 il tutto concordato con il professionista officiato.

(Valore della controversia: € 11.340,04 Servizio di spesa Avvocatura)

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001

- La spesa di € 3.000,00 di cui € 1.000,00 a titolo di acconto, per spese e competenze professionali spettanti all'avvocato officiato sarà finanziata, con le disponibilità sul cap 1312 (U.P.B.0.4.1.) del bilancio in corso. Al relativo impegno, liquidazione e pagamento, si provvederà con determinazione dirigenziale da assumersi entro il corrente esercizio finanziario.

Trattasi di spesa per la quale non sussiste l'obbligo della tracciabilità ai sensi della L.136/2010 e s.m.i (cfr nota Avvocatura Regionale prot. 11/L/6325 del 25/03/2001)

Il Presidente relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vista la D.G.R. n.

770/2002, propone l'adozione del conseguente atto finale, rientrando nella competenza della Giunta ai sensi della L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera K e della delibera di G.R. n. 3261 del 28/7/98.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento e dall'Avvocato Coordinatore;


A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di ratificare l'operato del Presidente della G.R.e, pertanto di proporre appello avverso la sentenza di cui innanzi a mezzo dell'avv. Ettore Sbarra;
- di fare obbligo al Coordinatore dell'Avvocatura di adottare, entro il corrente esercizio finanziario, l'atto di impegno della spesa, di liquidazione e pagamento dell'acconto autorizzato dal presente provvedimento, così come indicato nella sezione Copertura Finanziaria;
- di disporre la pubblicazione del presente atto sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Teresa Scaringi

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**